

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Tariffe anche in base al decoro professionale

Al giudice la valutazione dei possibili effetti restrittivi della concorrenza

Il tariffario di una categoria che stabilisce il compenso per una prestazione anche in base al decoro professionale può avere effetti restrittivi della concorrenza. E quindi è rimessa al giudice, caso per caso, la valutazione della legittimità di un compenso che deve tenere conto anche della tutela degli interessi del consumatore. Un chiarimento, quello contenuto nella sentenza C-136/12 emessa ieri della Corte di giustizia europea, che non esclude a priori la validità di quei tariffari degli ordini professionali che le liberalizzazioni del 2006 declassarono da «inderogabili» a facoltativi. Anzi. Peccato che nel frattempo il legislatore abbia completamente cancellato dall'ordinamento giuridico qualsiasi riferimento alle tariffe e rimesso al libero mercato la definizione di un onorario professionale. Ma vediamo meglio come la Corte del Lussemburgo è arrivata ad occuparsi del caso italiano dei geologi.

Tutto inizia nel luglio del 2006. Con il decreto Bersani (dl 223/2006) sono aboliti, fra le altre cose, i minimi tariffari inderogabili utilizzati fino a quel momento dagli iscritti agli albi professionali. Nel giro di qualche mese tutte le categorie si adeguano, ma qualcuno lo fa ponendo il paletto del decoro. Il che vuol dire che gli iscritti non potranno praticare prezzi stracciati in quanto è in contrasto con il prestigio della professione alla quale si appartiene. Fra i più convinti di questa tesi ci sono i geologi. Questi ultimi, però, finiscono nel mirino dell'Antitrust che con una delibera del

23/6/2010 multa il Consiglio nazionale per aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza e ordina di assumere misure atte a porre termine all'illecito riscontrato.

La battaglia in primo grado. I vertici della professione tecnica però non ci stanno. E si rivolgono al Tar Lazio, che respinge il ricorso presentato. I giudici amministrativi con la sentenza n. 1757

del 25 febbraio 2011 chiariscono che il provvedimento dell'Antitrust è legittimo. Il Tar però, allo stesso tempo, ritiene viziato il provvedimento dell'Autorità nella parte in cui si sostiene che il riferimento, nel codice del Consiglio nazionale, al «decoro professionale» quale criterio di commisurazione del compenso del professionista costituisca a priori una «restrizione della concorrenza». Obiezione, quest'ultima, impugnata al Consiglio di stato dall'Agcm. Per motivi diversi anche il Cng propone appello.

La battaglia in secondo grado. Nell'atto di appello, in base all'articolo 267 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (Tfue), gli avvocati del Consiglio nazionale dei geologi chiedono (e ottengono) al Consiglio di stato di sottoporre, in via pregiudiziale, alcune questioni alla Corte di giustizia europea. Una di queste è volta a chiarire se la legislazione europea: vieti e inibisca il riferimento alle componenti di dignità e decoro del professionista nella composizione del compenso profes-

sionale e se comportino effetti restrittivi della concorrenza professionale; stabilisca se i requisiti di dignità e decoro, quali componenti del compenso del professionista in connessione con tariffe definite espressamente come derogabili nei minimi, possano ritenersi finalizzati a comportamenti restrittivi della concorrenza (si veda anche ItaliaOggi del 22/3/2012)

La sentenza della Corte di giustizia. Nella sua sentenza di ieri i giudici hanno dichiarato che «le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all'esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all'importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un'associazione di imprese che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno». Quindi si rimanda al giudice del rinvio (il Tar) la valutazione, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l'ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell'Ordine nazionale dei geologi, «se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano esse-

re considerate necessarie al conseguimento dell'obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi».

Ignazio Marino



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

